

Sentenza: 24 ottobre 2018, n. 217

Materia: caccia; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

Parametri invocati: art. 117, II comma, lett. s), Cost.; art. 19, comma 2, L. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) come norma interposta

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Tar Abruzzo

Oggetto: art. 44, commi 2 e 6, lett. c), della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, quinto periodo, limitatamente alle parole "*e dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione*", e comma 6, lett. c), della legge della Regione Abruzzo n. 10/2004

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni in oggetto, in relazione alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ex articolo 117, II comma, lett. s), della Costituzione.

Le disposizioni cui si fa riferimento prevedono che agli interventi di controllo che danno attuazione ai piani di abbattimento di fauna ritenuta nociva, o comunque invasivo- problematica, specie per le produzioni agricole, possano essere chiamati a partecipare, oltre i proprietari dei fondi (purché muniti di licenza di caccia), gli agenti di polizia provinciale, le guardie forestali (ora carabinieri forestali), gli agenti di polizia municipale (la legge recita "*guardie comunali*") che siano in possesso della licenza di caccia, anche cacciatori iscritti o ammessi all'Ambito territoriale di caccia di riferimento nominativamente individuati, indipendentemente dal fatto che siano proprietari o meno dei fondi agricoli sui quali si svolgono gli interventi.

Ciò non appare in linea con il disposto dell'articolo 19 della legge nazionale sulla caccia (l. 157/1992) che non contempla l'ultima categoria di soggetti ammissibili agli interventi (cacciatori semplicemente iscritti o ammessi all'Atc).

La Corte ritiene che gli interventi di controllo della fauna selvatica nociva, *extrema ratio* rispetto a programmi di contenimento basati su metodi ecologici, non possano essere classificati come attività venatoria, bensì come atti che potremmo definire di attuazione della politica ambientale e di tutela dell'ecosistema. Dunque anche le norme primarie di riferimento non possono essere ritenute afferenti l'attività venatoria, ma la salvaguardia dell'ambiente naturale.

In siffatte condizioni, si staglia netta la competenza esclusiva statale, rispetto alla quale, il superamento dello *standard* minimo di protezione della fauna, mediante l'ampliamento delle categorie ammissibili ad effettuare gli abbattimenti, determina l'illegittimità costituzionale della norma regionale.

La Corte ricorda diversi precedenti conformi, che sostanziano una continuità ormai indiscussa (sentenze 107/2014, 139/2017, 174/2017).